

## LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 12 luglio 2024, n. 101.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*LOLLOBRIGIDA, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI  
CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 MAGGIO  
2024, N. 63

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «congiunture avverse» il segno di interpunzione «,» è soppresso, dopo le parole: «nonché di garantire il sostegno alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo» sono inserite le seguenti: «, al settore vitivinicolo, al settore florovivaistico» e le parole da: «, anche contenendo gli effetti» fino a: «granchio blu (*Callinectes sapidus*)» sono sopprese;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: «almeno al 20 per cento,» sono inserite le seguenti: «o hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30 per cento, o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione, pari almeno al 20 per cento, delle quantità conferite o della produzione primaria,» e dopo le parole: «all'articolo 106 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al»;

al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al primo periodo» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al terzo periodo, le parole: «nuovi o maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «nuovi o maggiori oneri»;

al quarto periodo, dopo le parole: «rilasciate dal Fondo» il segno di interpunzione «,» è soppresso e dopo le parole: «alimentare (ISMEA)» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al quinto periodo, la parola: «previste» è sostituita dalla seguente: «previsti» e la parola: «relative» è sostituita dalla seguente: «relativi»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:


«2-bis. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo le parole: «e della pesca» sono inserite le seguenti: «nonché alle aziende e alle imprese agro-silvo-pastorali sorte in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, disciplinate dalla legge 20 novembre 2017, n. 168»;

al comma 3, lettera b), dopo le parole: «dell'articolo 43 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al», dopo le parole: «regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013» sono inserite le seguenti: «, dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023,» e le parole: «nel settore agricolo e in quello della pesca e dell'acquacoltura» sono sopprese;

al comma 4, al secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,», dopo le parole: «è incrementata di» sono inserite le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2024 e» e dopo le parole: «10 milioni di euro» il segno di interpunzione «,» è soppresso; al terzo periodo, le parole: «pari a 10 milioni di euro,» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni di euro» e le parole: «delle proiezioni» sono sostituite dalle seguenti: «dello stanziamento»;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e di rilancio della produttività e della competitività, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, per ciascuno dei settori indicati,



al comma 6, dopo le parole: «del piano di intervento» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 5», le parole: «Consiglio nazionale della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio nazionale delle ricerche» e le parole: «approvano il piano di intervento di cui al primo periodo, con decreto interministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «approvano con proprio decreto il piano di intervento di cui al primo periodo»;

al comma 7, dopo le parole: «a mezzo di ordinanze» il segno di interpunzione «.» è soppresso;

al comma 9:

all'alinea, dopo le parole: «al comma 5» il segno di interpunzione «.» è soppresso, le parole: «derivanti dal» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al» e le parole: «complessivamente quantificati in 10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 6 milioni di euro per l'anno 2026»;

alla lettera a), dopo le parole: «per l'anno 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «.» e le parole: «l'accantonamento del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «l'accantonamento relativo al Ministero»;

alla lettera b), dopo le parole: «per l'anno 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «.» e le parole: «l'accantonamento del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «l'accantonamento relativo al Ministero»;

al comma 10, le parole: «della sicurezza energetica» sono sostituite dalle seguenti: «della sicurezza energetica e».

All'articolo 8:

al comma 2, le parole: «dal regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, Allegato IV, parte I, capitoli 3 e 4 e parte II capitolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'allegato IV, parte I, capitoli 3 e 4, e parte II, capitolo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019» e dopo le parole: «finalità perseguite» sono inserite le seguenti: «, anche promuovendo e sovrintendendo i processi afferenti all'attuazione dei piani di autocontrollo aziendale e all'applicazione di programmi vaccinali in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea»;

al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «è reso indisponibile» è inserito il seguente segno di interpunzione: «.»;

al comma 6, secondo periodo, le parole: «quanto a euro 76.720 per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, quanto a euro 76.720 per l'anno 2024,» e le parole: «quanto a euro 125.160,00 per l'anno 2025 ed euro 54.800,00 per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, quanto a euro 125.160 per l'anno 2025 e a euro 54.800 per l'anno 2026,»;

alla rubrica, le parole: «di brucellosi» sono sostituite dalle seguenti: «della brucellosi».

All'articolo 9:

al comma 1:

alla lettera a), l'alinea è sostituito dal seguente: «nel libro primo, titolo IV, capo V, sezione I, dopo l'articolo 161-bis è aggiunto il seguente:»;

alla lettera b), capoverso a), le parole: «tramite il comandante generale» sono sostituite dalle seguenti: «tramite il Comandante generale»;

alla lettera c), capoverso 2-quater, le parole: «della agricoltura», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dell'agricoltura».

Nel capo III, dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 9-bis (Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi). — 1. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1, 2 e 4-bis entro i termini previsti è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. Nel caso di un piccolo produttore che non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 2, le sanzioni di cui al comma 4 si applicano a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2024”.

Art. 9-ter (Disposizioni in materia di attività di controllo sulle denominazioni protette e sulle produzioni biologiche). — 1. All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attività di controllo per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso e che, a richiesta dell'ufficio territoriale dell'IC-QRF, entro trenta giorni non esibisce idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non corrisposto. Il soggetto inadempiente, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, deve versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore”.

2. All'articolo 9 della legge 9 marzo 2022, n. 23, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6-bis. Gli incaricati della revisione legale dei soggetti di cui all'articolo 59, comma 1-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, certificano che il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della suddetta legge sia stato calcolato sulla pertinente quota di fatturato e che sia stato versato all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nei tempi e con le modalità previsti dal comma 6 del presente articolo. Le certificazioni devono essere inserite sul portale informatico del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

